

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IMMEDIATA  
IN COMMISSIONE**

—  
**I Commissione**

**ARMAROLI, ANEDDA, LANDI DI CHIAVENNA e SELVA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

alcuni clienti hanno accompagnato al centro d'ascolto della Caritas di Chiavari quattro giovani prostitute nigeriane, vittime di violenze e di angherie;

per ottenere la libertà le ragazze dovrebbero consegnare ai loro aguzzini 50 milioni, frutto della loro attività di meretricio;

i responsabili della Caritas, « gente pratica » (come con sottile ironia sottolinea *la Repubblica* di mercoledì 3 febbraio 1999), avrebbero maturato la brillante idea di contribuire al riscatto con una sottoscrizione di denaro che, a quanto è dato capire, verrebbe versato sul conto corrente di una banca genovese: una operazione — come aggiunge *la Repubblica* — delicatissima e tutt'altro che semplice —;

pur apprezzando le finalità della iniziativa della Caritas di Chiavari, quali iniziative di sua competenza il Governo intenda assumere affinché in Italia non si perpetui una situazione che palesemente costituisce reato, considerato il fatto che la predetta Caritas è evidentemente al corrente di chi siano gli sfruttatori della prostituzione. (5-05755)

**GARRA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le autorità ed i familiari hanno sempre dichiarato che per il sequestro della signora Alessandra Sgarella non venne pagato alcun riscatto;

dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip competente nei confronti di alcuni dei sequestratori risulta invece che venne versato (non si sa da chi) un riscatto dell'ordine di 8-10 miliardi;

dopo l'emissione della suddetta ordinanza i familiari della Sgarella hanno ribadito che non venne versata « né direttamente né indirettamente alcuna somma »;

il versamento di somme di tale entità non può essere avvenuto « senza né babbo né mamma »;

la collaborazione di un *boss* calabrese intendeva essere volta ad avere vantaggi processual-penalistici;

la stampa (vedasi *Il Giornale* del 9 febbraio 1999) ha ipotizzato versamenti ad opera dei servizi segreti —;

quali siano le valutazioni del Ministro dell'interno sull'*affaire*, finora ritenuto un successo non a pagamento del Governo e se ritenga ancora di escludere che erogazioni *ad hoc* siano avvenute sui fondi segreti che fanno capo al Viminale o al Sisde. (5-05756)

**ZELLER, BRUGGER e WIDMANN.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354 recante: « Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego », vista l'interpretazione restrittiva data dal ministero interrogato, si è proceduto a modificare il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di riserva di posti per il personale bilingue in provincia di Bolzano, precisando che, in tutti i concorsi, compresi quelli interni, nonché nei corsi e nel conferimento di qualifiche superiori o nelle assunzioni comunque

strutturate o denominate, si deve riservare un'aliquota di posti a candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo;

in data 29 luglio 1998 con il decreto n. 321 il ministero dell'interno ha emanato un regolamento recante: « Norme per le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza », nel quale non si tiene in considerazione della modifica normativa apportata con il decreto legislativo precedentemente citato, in quanto non viene prevista alcuna riserva per il personale in possesso dell'attestato di bilinguismo —:

se non si ritenga di dover intervenire immediatamente al fine di garantire il rispetto del particolare regime di autonomia speciale di cui gode la regione Trentino-Alto Adige, ripristinando quanto prima il principio della riserva di posti per il personale in possesso dell'attestato di bilinguismo. (5-05757)

STUCCHI, FONTAN e LUCIANO DUS-SIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

allo scopo di tutelare il clima sociale e la sicurezza della propria comunità, alcuni sindaci hanno emesso apposite ordinanze, subordinanti la gestione dei servizi anagrafici ed in particolare il rilascio di certificati d'identità a favore di cittadini extracomunitari, alla presentazione da parte di questi ultimi di regolare permesso di soggiorno, contratto di locazione e di lavoro, certificato penale e di sana e robusta costituzione;

i sindaci che hanno emesso tali ordinanze sono quelli dei comuni di Ceresara, Pomponesco, Alessandria, Treviso, Rosà e Montecchio Maggiore;

tali ordinanze sono state annullate con provvedimenti emessi dei prefetti territorialmente competenti;

negli atti di annullamento delle ordinanze su indicate, con particolare riferi-

mento a quelli emessi dalle prefetture di Alessandria e Vicenza, si fa esplicito riferimento al dovere del sindaco di esercitare le funzioni in materia anagrafica in qualità di ufficiale di Governo nonché si richiama il sindaco in qualità di autorità gerarchicamente subordinata al prefetto;

stante la nuova formula di giuramento prestato dal sindaco dinanzi al consiglio comunale non più nelle mani del prefetto, non è più censurabile l'eventuale diniego da parte del sindaco a svolgere pedissequamente i compiti di ufficiali di Governo, essendo ora il primo cittadino di una comunità locale legato da rapporto fiduciario nei confronti della popolazione e della sua rappresentanza eletta democraticamente in consiglio comunale e conseguentemente, appare superato e non più accettabile per ritenere il sindaco autorità gerarchica subordinata al prefetto;

in considerazione dell'attuale caotica gestione delle politiche immigratorie nel nostro Paese, le ordinanze emesse dai sindaci sopra richiamati erano finalizzate a garantire la tutela della cittadinanza attraverso il monitoraggio e la conoscenza dei soggetti che richiedevano di inserirsi stabilmente nel contesto sociale dei territori di loro competenza, agevolandone quindi l'integrazione —:

se non ritenga che l'operato dei prefetti in questione sia da ritenersi un'ingerenza eccessiva nei confronti dell'operato dei sindaci che ritenevano, tramite le ordinanze citate, di soddisfare, almeno parzialmente, l'esigenza di tutelare la tranquilla convivenza richiesta dalla propria comunità. (5-05758)

#### VI Commissione

PISTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali tempi e modalità preveda il Governo relativamente all'applicazione anticipata degli sgravi fiscali a favore degli inquilini previsti dall'articolo 10 della legge n. 431 del 1998, così da ottemperare all'impegno assunto in tal senso dallo

stesso Governo in sede di approvazione della stessa legge n. 431. (5-05772)

MOLGORA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il ministero delle finanze ha emanato oltre 3 milioni di cartelle relative alla dichiarazione dei redditi presentata nel 1993;

risultano errate un gran numero di cartelle;

gli uffici periferici sono già oggi al limite dei 60 giorni utili prima del ricorso per l'applicazione del principio dell'autotutela —:

se, come già richiesto in altra interrogazione rimasta senza risposta, il ministero non intenda sanare automaticamente gli errori formali e disporre un allargamento del termine di presentazione di un eventuale ricorso (ad esempio da 60 a 90 giorni) al fine di favorire l'attività di autotutela degli uffici ed evitare inutile contenzioso e se le cartelle errate costituiscano un modo serrettizio per coprire il *deficit* di bilancio dello Stato. (5-05773)

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 448 del 1998 collegata alla finanziaria 1999, nell'articolo 3, comma 11, ha abrogato i commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 collegata alla finanziaria 1997;

i commi abrogati dalla nuova disposizione di legge prevedevano la concessione di un credito di imposta agli esercenti impresa, arti o professioni, che, in possesso di certi requisiti avessero iniziato l'attività a partire dal 1997. Il credito di imposta è, o meglio era, di 5 milioni per le persone fisiche e di 7 milioni per le società di persone ed equiparate nonché per le aziende coniugali non gestite in forma societaria. I beneficiari del credito hanno diritto anche alla riduzione alla metà del-

l'Irap, riduzione che comunque non può superare i cinque milioni dell'Irap dovuta per ciascun anno;

il *bonus* era riconosciuto alle « aree depresse » per l'anno di inizio e i due successivi e spettava per l'anno di inizio e per i cinque successivi nei territori compresi nell'obiettivo 1 del regolamento Cee 2052/88;

le misure del credito erano le seguenti: la metà dell'Irpef e la metà dell'Ilor relative al reddito di impresa, nonché la metà dell'imposta sul patrimonio netto. Per il 1998, essendo state abrogate sia l'Ilor che l'imposta sul patrimonio netto, il credito riguarda l'Irpef nonché la nuova imposta Irap; la metà dell'Irpef relativa al reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e la metà dell'Irap;

dall'interpretazione della disposizione abrogatrice, appare evidente che i giovani imprenditori, che avessero iniziato attività facendo affidamento su tali agevolazioni, si vedrebbero esclusi da un *bonus* fiscale previsto da legge, in base al quale hanno ragionevolmente deciso a suo tempo ad effettuare l'investimento —:

se non ritenga di dover chiarire che le disposizioni agevolative della legge n. 662 del 1996 non sono abrogate nei confronti dei giovani imprenditori e professionisti che se ne sono già avvalsi, ma restano in vigore per l'intera durata. (5-05774)

REPETTO e PICCOLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Lavagna, con lettera del 1° aprile 1997, Prot. 8645, pervenuta in data 3 aprile 1997, ha richiesto agli uffici competenti del ministero delle finanze idoneo parere in merito alla assoggettabilità dell'imposta comunale immobiliare di strutture erette su aree ottenute in concessione dal demanio marittimo;

i locali ottenuti con la succitata opera di edificazione sono stati regolarmente accatastati e successivamente adibiti ad esercizi commerciali o box;

in data 20 gennaio 1998 l'ente locale ha sollecitato con lettera Prot. 1485 ricevuta il 27 gennaio, un riscontro alla nota dell'anno precedente;

l'amministrazione del comune di Lavagna ha rinnovato la richiesta di interpretazione con lettera del 1° aprile 1998, Prot. 8159, lettera ad oggi inevasa;

con il corrente anno vengono a scadere i termini per la notifica dell'eventuale accertamento —:

se l'Ici debba essere applicata anche su strutture realizzate su suolo demaniale in concessione annuale, pluriennale ed altre forme. (5-05775)

**BERRUTI e CONTE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11 della legge n. 448 del 1998, collegata alla legge finanziaria per il 1999, dispone il rimborso, previa istanza, a partire dal secondo semestre del 1999, di parte delle somme versate dalle imprese, negli anni compresi tra il 1985 ed il 1992, a titolo di tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, sulla base di elenchi di rimborso predisposti dal ministero delle finanze —:

se risulti corrispondente a verità che le strutture burocratiche del ministero delle finanze non si sono ancora attivate per la predisposizione dei suddetti elenchi e quali siano le iniziative che intende assumere per evitare che il mancato avvio delle procedure amministrative possa provocare ritardi nell'effettuazione dei rimborsi, con evidenti conseguenze negative sui contribuenti interessati. (5-05776)

#### VIII Commissione

**RIZZA, ZAGATTI e GERARDINI.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il presidente della regione siciliana, con decreto n. 35 del 6 marzo 1989 ha

approvato il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in attuazione del disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

l'attività di pianificazione è stata articolata in due distinte fasi: la prima relativa agli interventi a breve-medio termine finalizzata al riordino, alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività di smaltimento già in atto; la seconda fase relativa agli interventi da porre in essere a lungo termine, finalizzata al proseguimento degli obiettivi di piano nel rispetto dei principi informativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, così come fissati dall'articolo 1 dello stesso;

con la pianificazione a breve-medio termine è stato previsto, tra l'altro, l'adeguamento dell'impianto di inceneritore del comune di Messina (comprensorio n. 18 Messina-Itala-Villafranca Tirrena-Saponara-Scaletta Zanclea);

successivamente, l'assessore regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto n. 227/91, ha autorizzato, per la fase breve-medio termine, il comune di Messina ad eseguire l'adeguamento e l'ampliamento della discarica di 1ª categoria, sita in località « Portella Arena », ad esclusivo servizio del comune di Messina (del sub-comprensorio soltanto nel periodo di manutenzione degli inceneritori);

la situazione dello smaltimento dei rifiuti nella discarica di « Portella Arena », sita nel comune di Messina, si è recentemente aggravata sotto il profilo della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, anche in considerazione del funzionamento parziale del solo inceneritore di Pace;

l'amministrazione comunale di Messina, con la deliberazione della giunta comunale n. 603/98, avvalendosi dell'articolo 42-ter della legge regionale 21/85, ha affidato direttamente (trattativa privata) ad un soggetto privato (Ati Limoter ed altri) « la costruzione e la gestione degli interventi integrati necessari alla messa in sicurezza,

il recupero ambientale e l'adeguamento al decreto legislativo 22/97, dell'esistente discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilabili, sita in località « Portella Arena », nonché la realizzazione, in una porzione di detta area, di una discarica (ex categoria 2 B - decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982) per rifiuti speciali;

la giunta comunale, contestualmente, ha affidato, direttamente, alla stessa Ati la gestione provvisoria della discarica per un complessivo importo di lire 1.443.750.000;

il comune e la provincia regionale di Messina in data 30 settembre 1997, successivamente alla scadenza dei trenta giorni di pubblicazione dell'offerta presentata dall'Ati Limoter ed altri, hanno sottoscritto un cosiddetto « accordo di programma », con il quale il sindaco del comune di Messina, in deroga al citato D.A. 227/91, ha messo a disposizione della provincia regionale di Messina e, quindi, dei comuni ricadenti nell'area metropolitana, la discarica di « Portella Arena »;

su richiesta della procura della Repubblica di Messina, essendo stata avviata indagine a seguito di una recente alluvione in cui hanno perso la vita quattro persone, è stato disposto il sequestro giudiziario della discarica;

quasi tutti gli enti locali della Sicilia, stante la mancata attuazione del Piano regionale, hanno sempre provveduto allo smaltimento dei rifiuti in via provvisoria (articolo 12 della legge n. 915 del 1982);

la Commissione parlamentare istituita con la legge n. 97 del 1997 dovrebbe svolgere urgentemente un sopralluogo nella regione Sicilia, ed in particolare nella città di Messina, al fine di verificare l'attuazione delle normative vigenti e i comportamenti della pubblica amministrazione e le eventuali inadempienze; oltre che le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e i relativi sistemi di affidamento, acquisendo tutti gli atti relativi all'inchiesta in corso presso la Procura della Repubblica di Messina che, recente-

mente, ha disposto il sequestro giudiziario della discarica di « Portella Arena » -:

se non ritenga necessario adoperarsi perché sia messa definitivamente in sicurezza la discarica di « Portella Arena », siano impediti l'ulteriore conferimento e smaltimento di rifiuti di ogni genere, tenuto conto anche degli insediamenti abitativi già esistenti (oltre mille nuclei familiari) ad una distanza inferiore a mille metri, così come dispone la legge n. 366 del 1941. (5-05777)

TURRONI e DE CESARIS. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il piano regionale per l'emergenza rifiuti della regione Campania prevede una serie di adempimenti e realizzazioni tra le quali un obiettivo di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani pari al 35 per cento entro il 31 dicembre 1999, la realizzazione di impianti di selezione, obblighi a carico dei produttori di imballaggi, eccetera;

la situazione della raccolta differenziata nella regione Campania è tra le più arretrate del Paese;

non risulta essere in attuazione alcuna concreta iniziativa per rendere credibile il raggiungimento degli obiettivi previsti di raccolta differenziata;

il 6 luglio 1998 nel bollettino ufficiale della regione Campania sono stati pubblicati i bandi per la realizzazione di vari impianti per la produzione di combustibile derivante da rifiuti attraverso la termovalorizzazione -:

se non ritenga necessario invitare le competenti autorità alla sospensione degli interventi previsti dai bandi pubblicati sul bollettino ufficiale della regione Campania in data 6 luglio 1998 al fine di giungere a una loro riconsiderazione con lo scopo di finalizzare gli strumenti di programmazione finanziaria alla realizzazione degli obiettivi primari della raccolta differenziata e del riciclo al fine di rendere cre-

dibile il raggiungimento degli obiettivi del decreto legislativo sui rifiuti. (5-05778)

FORMENTI, COPERCINI, GUIDO DUS-SIN, FONGARO, PITTINO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

il comune di La Spezia, con ordinanza n. 871 del 4 giugno 1994, ha affidato alla società De.Pe.Ti. - rappresentata dal signor Orazio Duvia, già titolare della società Contenitori Trasporti che, dal 1979, ha gestito la discarica di Pitelli - la predisposizione e la gestione di una discarica d'emergenza per rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, in località Monte Montada, discarica singolarmente denominata nell'ordinanza « stoccaggio provvisorio prolungato »;

l'impianto ha continuato a funzionare fino al mese di febbraio 1997, ospitando complessivamente 155 mila tonnellate di rifiuti solidi urbani;

il comune di La Spezia, con ordinanza n. 36 dell'8 marzo 1997, ha imposto alla Società De.Pe.Ti. la tenuta in sicurezza dell'area di Monte Montada;

la società De.Pe.Ti. ha proposto al comune di La Spezia di procedere alla chiusura e al ripristino ambientale del sito e di cedere alla medesima amministrazione l'area bonificata al prezzo corrispondente agli oneri della bonifica;

nelle more della decisione comunale, il sindaco di La Spezia ha ordinato, in data 21 settembre 1998, di eseguire le opere edili di contenimento e messa in sicurezza dell'area;

con delibera n. 1, del 7 gennaio 1999, il comune di La Spezia ha deciso di affidare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, alla società De.Pe.Ti. il completamento dei lavori di bonifica e la sorveglianza *post mortem* della discarica di Monte Montada. Con la medesima delibera il co-

mune di La Spezia ha acquisito dalla società De.Pe.Ti. l'area di Montada per un impegno di spesa complessivo pari a lire 6.563.102.138;

con tale conduzione dell'operazione di bonifica il comune di La Spezia si è assunto, in realtà, l'onere della bonifica dell'area di Montada - in lampante contrasto con la disciplina ordinaria tracciata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 che pone gli oneri per il disinquinamento a carico dei soggetti responsabili dell'inquinamento sulla base del principio del « chi inquina paga » - e, nonostante l'importo elevato dell'impegno di spesa, ha affidato non solo i lavori della bonifica ma anche la sorveglianza *post mortem* della discarica allo stesso soggetto che ha provocato l'inquinamento, senza predisporre una apposita gara d'appalto;

l'area di La Spezia appare interessata da una serie di procedimenti giudiziari che vedono coinvolti amministratori e dirigenti comunali ed evidenziano una gestione oligopolistica e priva di controlli nel settore dei rifiuti, attraverso collegamenti e intrecci tra tutte le società che gestiscono le discariche della provincia, facendo presumere, inoltre, possibili infiltrazioni della criminalità organizzata;

la stessa Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha rilevato gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti nella regione Liguria, ed in particolare nella provincia di La Spezia, evidenziando responsabilità della pubblica amministrazione soprattutto nel caso della discarica di Pitelli, dove una serie di mancati o omessi controlli ha favorito negli ultimi venti anni la situazione oggi al vaglio della magistratura, provocando uno dei più gravi episodi di inquinamento ambientale e di violazione della normativa di protezione;

come descritto nella relazione della Commissione d'inchiesta sulla gestione dei rifiuti nella regione Liguria le audizioni delle associazioni ambientaliste hanno fatto emergere una situazione particolar-

mente pericolosa, dove accordi illegali tra imprenditori e amministratori locali nel rilascio di concessioni e di autorizzazioni per la localizzazione delle discariche e l'assenza di controlli sulla gestione del settore avrebbero generato non solo la produzione di giganteschi guadagni illeciti, ma anche aggressioni irreversibili all'ambiente, nonché veri e propri disastri ecologici —:

se ritenga corrispondente alle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la procedura adottata dall'amministrazione comunale di La Spezia relativamente all'acquisto dell'area della discarica di Montada e all'affidamento dei relativi lavori di bonifica e di sorveglianza, senza lo svolgimento di una apposita gara d'appalto, allo

stesso soggetto che ha provocato l'inquinamento, procedura che inevitabilmente fa ricadere sui cittadini gli oneri della bonifica del sito e impedisce di fatto un controllo sull'attività della società che ha gestito la discarica e che è in procinto di gestire i lavori di disinquinamento.

(5-05779)

OSTILLIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere quale sia l'attuale situazione dell'emergenza rifiuti in Puglia, se vi siano state inadempienze o ritardi negli adempimenti previsti da parte delle amministrazioni interessate, con particolare riferimento ad enti locali, assessorati regionali competenti, ovvero giunta regionale, e commissario straordinario. (5-05780)